



Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Prot. n. 898/2021

Roma, 20 luglio 2021

Circolare n. 69/2021

Ai Presidenti degli Ordini TSRM e PSTRP
e, p.c. all'On. Michela Rostan
al Direttore generale delle professioni
sanitarie e risorse umane del Ssn
Ministero della Salute
Dott.ssa Rossana Ugenti
ai Presidenti delle Commissioni di albo nazionali
ai Componenti del Comitato centrale

Oggetto: domande di iscrizione agli elenchi speciali ad esaurimento di cui agli artt. 1 e 5 del DM 9 agosto 2019 – verifica dei pareri negativi.

Gentili Presidenti,

in data 17 maggio, l'On. Michela Rostan, Vicepresidente della XII Commissione Affari Sociali della Camera dei Deputati, ha segnalato al Ministero della Salute e alla scrivente Federazione alcune problematiche inerenti i processi di valutazione delle domande di iscrizione agli elenchi speciali a esaurimento di cui agli artt. 1 e 5 del DM 9 agosto 2019, evidenziando “difformità interpretative della norma stessa in seno alle commissioni di albo istituite presso gli Ordini provinciali” che hanno dato origine ad “inaccettabili disuguaglianze in sede di valutazione”.

Tenuto conto che le domande di iscrizione ai 18 elenchi speciali a esaurimento di cui al predetto DM 9 agosto 2019 sono circa 23.000, al fine di consentirci di intervenire in modo efficace laddove si siano riscontrate differenze di valutazione, il 31 maggio le abbiamo chiesto di “indicarci gli elenchi speciali a esaurimento e/o le specifiche realtà in cui sono state riscontrare le disuguaglianze valutative”.

A seguito di tale interlocuzione formale, il Ministero della Salute ha promosso un incontro tra le parti, in videoconferenza, in cui si è convenuto sul fatto che il DM è chiaro nell'indicare i criteri che si sarebbero dovuti adottare per la valutazione delle domande, con il massimo della inclusività possibile, al fine di normalizzare, *una tantum*, la posizione di quei soggetti che, pur avendo esercitato in modo dichiarato, quindi trasparente, per un tempo anche lungo, al momento della entrata in vigore della legge 3/2018 non possedevano un titolo che consentisse la loro iscrizione a uno degli albi istituiti con DM 13 marzo 2018.

Tale massima inclusività ha trovato convinto riscontro in più di una comunicazione della scrivente (si veda la circolare 25/2021, con cui si è recentemente tornati sul tema), che ha da sempre inteso distinguere gli abusivi *tout-court*, a favore dei quali non era e non è ammissibile alcuna intransigenza, da coloro che, come si è indicato poco sopra, hanno iniziato a esercitare in modo



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

dichiarato, quindi trasparente, in forza di un titolo che, a distanza anni, spesso di decenni, non sarebbe stato riconosciuto idoneo per l'iscrizione a uno degli albi degli Ordini TSRM e PSTRP. Su questo aspetto vale la pena di ricordare che nell'autunno del 2018, a seguito di quanto stava emergendo dall'applicazione della [legge 3/2018](#) e, soprattutto, del [DM 13 marzo 2018](#), questa Federazione è stata la prima a porre la questione relativa all'esigenza di un intervento legislativo di massima inclusività che, non mettendo in alcun modo in discussione il contrasto all'abusivismo, consentisse una diversa modalità di normalizzare la posizione della popolazione a cui si è appena fatto riferimento. Tale aspettativa ha trovato soddisfazione nella [legge 145/2018](#) e nel successivo [DM 9 agosto 2019](#).

Tutto ciò premesso, stante la sensibilità del tema e delle singole posizioni soggettive, ai fini dell'equità di trattamento che le nostre Istituzioni debbono garantire, si suggerisce a Codesti Ordini di verificare che le valutazioni delle domande di iscrizione agli elenchi speciali a esaurimento con esito negativo abbiano testimoniato correttamente la volontà del Legislatore, con particolare riguardo alle professioni di Educatore professionale, Fisioterapista, Igienista dentale, Tecnico sanitario di laboratorio biomedico, Terapista della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva e Terapista occupazionale. Nel farlo, si tenga conto del fatto che i criteri indicati dal [DM 9 agosto 2019](#) non possono e non devono essere interpretati in forza dei canoni adottati per la valutazione delle domande di iscrizione all'albo, compreso il riferimento al titolo posseduto da coloro che hanno presentato l'istanza di iscrizione. Infatti, laddove il decreto prevede che si possa procedere a favore di coloro che, tra gli altri requisiti previsti, *“siano in possesso di un titolo il quale, all'epoca della prima immissione in servizio”* ovvero *“dell'inizio dell'attività libero professionale, abbia permesso di svolgere o continuare a svolgere le attività professionali dichiarate”*, è chiaro che si fa logicamente e necessariamente riferimento a titoli diversi da quelli sanitari che ora consentono l'iscrizione a uno degli albi.

Certi della vostra sensibilità e costante collaborazione, si resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore necessità.

Cordiali saluti.

**Il delegato del Comitato centrale
agli Aspetti giuridici e medico-legali**

Alessandro Beux

La Presidente

Teresa Calandra